CAMERA DEI DEPUTATI N. 890

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TEDESCHI, PEZZATI, FORNASARI, BONALUMI, AMBROSINO, BARDOTTI, BODRATO, BOFFARDI INES, BURO MARIA LUIGIA, CABRAS, CARLOTTO, CASADEI AMELIA, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, CICCARDINI, CITTERIO, DE PETRO, DE POI, FORNI, GIORDANO, LO BELLO, LOMBARDO, MANCINI VINCENZO, MAROLI, PAVONE, PENNACCHINI, PISICCHIO, PUMILIA, QUARENGHI VITTORIA, QUIETI, SANZA, SCALIA, TESINI ARISTIDE, ZUECH

Presentata il 3 dicembre 1976

Legge quadro sulla formazione professionale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1) La continua evoluzione economica, tecnologica, sociale e culturale induce rilevanti trasformazioni nella nostra società e pone in primo piano l'importanza dei processi formativi come fattori fondamentali mediante i quali offrire a tutti i cittadini le migliori condizioni affinché se ne possano avvalere nella prospettiva di una educazione permanente, interessante l'intero arco della vita in generale e, in particolare, della vita lavorativa.

Il problema dell'importanza sempre più emergente dei processi formativi si pone sia sul versante della soggettività – vale a dire dello svolgimento effettivo della personalità, dell'esercizio effettivo dei diritti civili e dell'essere soggetto di vita, di cultura e di lavoro – sia sul versante del rinnovamento e del riassetto sociale-economico concepito come sviluppo dinamico sempre più complessificato e interrelato all'interno del Paese e nei rapporti con altre società.

Circa i rapporti dei processi formativi con il mondo del lavoro, sembra apparire vieppiù consolidata la necessità di articolare il complesso dei processi formativi secondo funzioni distinte, anche se profondamente interrelate e concomitanti tra loro.

Una prima funzione, garantita dai processi scolastici, dovrebbe essere quella di orientare i soggetti verso scelte professionali, colte nel contesto del quadro complessivo di vita e di valori di vita, di sviluppo scientifico tecnologico economico e sociale, entro il quale, e per rapporto al quale, operano e interagiscono.

La seconda funzione, quella appunto dei processi di formazione professionale spe-

cifica, dovrebbe contribuire a garantire l'inserimento e o il reinserimento nel mondo delle attività lavorative e produttive di beni e di servizi e a rendere altresì possibile la mobilità professionale sia in senso orizzontale che verticale, comprendendovi l'aggiornamento, il perfezionamento, la riconversione professionale.

2) Sinora, per quanto riguarda la formazione professionale in senso specifico, non si ha un vero e proprio sistema e neppure un coacervo di sistemi a base regionale, ma un insieme di iniziative prive di ogni coordinamento, cresciute in forme episodiche e frammentarie senza alcun valido sostegno e senza alcun rapporto efficace con il mondo del lavoro visto in relazione sia al momento occupazionale, sia al più vasto quadro dello sviluppo economico e sociale, che ne è ad un tempo condizione e giustificazione.

Ciò è dovuto non soltanto a difetti di crescita e di iniziativa delle forze operanti nel campo, ma molto più alla realtà obiettiva, posta a base dei trasferimenti alla competenza regionale di un qualcosa che già era inefficiente per intrinseche e storiche inadeguatezze.

Ciò ha determinato la povertà di sostanza del trasferimento e quindi ha cagionato la inoperatività delle diverse istituzioni.

Da ciò deriva l'esigenza di affermare in primo luogo i princìpi base del nuovo ruolo della formazione professionale nel nostro sistema costituzionale, il quale postula che la formazione professionale sia riscattata dal momento prevalentemente assistenziale, « giovanilistico - scolare », e subalterno sia verso il puro fatto della domanda e dell'organizzazione in atto del lavoro sia verso le altre forme di educazione e di cultura. Occorre quindi che la formazione professionale sia strutturata dinamicamente come sistema formativo con funzioni culturali specifiche, operante nel quadro della programmazione socio-economica, allo scopo di assicurare quei riferimenti fondamentali che le consentano di superare una attuale realtà frammentaria, disgregata e antieconomica perché dispersiva. Tale sistema dovrebbe collegare e coordinare tutte le attività di formazione professionale interessanti tutti i settori e tutti i livelli di attività lavorativa e tutte le forme di lavoro dipendente, autonomo e le libere attività professionali.

Ciò è necessario per rompere i settorialismi, le indebite subordinazioni, i vari corporativismi.

Più ancora, è necessario per conseguire quella unitarietà di linguaggi, di valori, di finalizzazioni e di obiettivi globali, pur nella diversità delle espressioni e dei contributi concreti, capace di contribuire alla unità nazionale nella diversità dei ruoli e delle funzioni. E nell'unità, la eguaglianza e la libertà sostanziali e la effettiva partecipazione democratica di tutti i lavoratori.

È quindi evidente che in una legge quadro in materia di formazione professionale il legislatore deve assumere un concetto della materia sulla base delle norme più qualificanti del nostro testo costituzionale.

3) Vengono presi in considerazione – e in stretto collegamento – gli articoli 4 e 35 della Costituzione.

Si può dire, anzi, che essi formano sistema nel senso che l'articolo 35 dà uno specifico contenuta alla norma di principio di cui all'articolo 4. Il diritto al lavoro comincia infatti ad essere reso effettivo nella misura in cui esiste una formazione professionale idonea ad influire sia sull'esperienza lavorativa, sia sulla qualificazione dei modi stessi della produzione. Anzi, si può aggiungere che la « dignità della persona umana » cui si riferisce l'articolo 41 della Costituzione in tema di iniziativa economica acquista in precisione e nettezza di contorni normativi proprio in riferimento agli articoli 4 e 35 della Costituzione.

Ciò premesso appare chiaro che i princìpi cui devono ispirarsi la legislazione statale (e lo stesso potere di indirizzo e coordinamento) e quella regionale in tema di formazione professionale, sono quelli che direttamente procedono nel quadro dell'attuazione dell'articolo 3, 2° comma della Costituzione sulla base dell'articolo 2, 2° comma della Costituzione.

I doveri inderogabili di solidarietà cui si riferisce l'articolo ultimo citato hanno un significato di promozione della persona umana essenzialmente nel quadro della partecipazione, in condizioni di eguaglianza sostanziale come condizione di libertà effettiva (e non astratta e formale) di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. In quest'ordine

di idee appare essenziale il ruolo della formazione professionale al fine di assicurare a tutti la possibilità di assolvere effettivamente quel dovere di « svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società ».

Pertanto la formazione professionale assume un ruolo eminente per garantire a tutti una fruizione effettiva dei diritti civili, secondo il disegno di « socialità progressiva » che anima la Costituzione della Repubblica.

In quest'ordine di idee un concetto adeguato di professionalità si individua in rapporto essenziale alla posizione di lavoro come momento e presupposto di effettivo esercizio dei diritti civili. Di conseguenza, proprio in questa direzione acquista concreta effettività il principio sancito nell'articolo 1 della Costituzione, per cui essendo la Repubblica « fondata sul lavoro » la professionalità assume il carattere di « misura » dello sviluppo effettivo della vita democratica.

La mobilità professionale si configura perciò come l'esercizio della professionalità per rapporto congiuntamente alle esigenze dello svolgimento della personalità e alle esigenze dello sviluppo tecnologico, economico, sociale e culturale.

4) Appare quindi evidente che il momento della formazione professionale diventa uno dei punti centrali al fine di conseguire un effettivo pluralismo formativo che, esso pure, è già espressione di professionalizzazione e di mobilità professionale.

Le unità formative, infatti, debbono essere realtà altamente professionalizzate e professionalizzanti gli stessi operatori secondo una logica loro propria, che ne rappresenta la specifica identità, al fine di garantire le massime possibilità di professionalità per i giovani e i lavoratori che si avvalgono di questo servizio.

Esige pertanto punti di libera aggregazione intorno alle esperienze di dimensione sociale della formazione professionale.

Soltanto in questo modo l'esperienza individuale si fa « sociale », perché essa si sviluppa e si consolida in esperienza di gruppo, e quindi « professionalizzandosi » in un quadro interdisciplinare.

Per questo, dunque, il lavoro formativo da fatto individuale si trasforma in fatto sociale, in un quadro pluralistico come ambito sperimentale ed « esperenziale » al tempo stesso.

5) Proprio per questo una legge quadro in tema di formazione professionale non può che essere una legge di autentica promozione della autonomia regionale, vista nei suoi collegamenti profondi con la società civile, in un rapporto costante con i livelli di decisione statale.

Si tratta dunque di una legge di promozione delle competenze regionali in diretto collegamento con i grandi temi della partecipazione sociale. La Regione vede con questa legge non semplicemente ritagliato uno spazio ma creato un ambito di competenze che va ben oltre i profili burocratici ed amministrativi tradizionali, nella misura in cui la formazione professionale appare legata ai problemi della mobilità professionale, sia ai fini della libera scelta del lavoro, sia nel quadro di una sempre più intensa partecipazione civile e sociale dei lavoratori, nellambito di uno sviluppo socio-economico basato sulla valorizzazione – secondo un processo continuo e progressivo – di tutte le risorse umane disponibili.

L'equilibrio fra momento statale e momento regionale si caratterizza secondo una logica che vede effettivo e non soltanto formale il potere « politico » di decisione in materia riservato alla Regione. Politico nel senso specifico che lo Stato non appare più neppure nella sua potestà di indirizzo svincolato dalle istanze regionali e dalle esigenze della base sociale, nel quadro del concetto pluralistico già in precedenza delineato.

La legge con i suoi primi articoli programmatici apre uno spazio che concorre a finalizzare, secondo la logica dell'attuazione costituzionale, tutte le attività di formazione professionale collegandole con gli obiettivi di sviluppo socio-economico e di integrazione ultra-nazionale (anche a livello comunitario) nel quadro di un ampio concetto di gestione sociale che dà più incisiva portata e maggiore estensione di vita produttiva (e quindi economica) e di vita sociale.

6) Una formazione professionale così concepita si afferma come necessità di assumere il problema della valorizzazione di tutte le risorse umane disponibili, espressa in termini di professionalità, quale fondamento e costante punto di riferimento e di verifica per l'intero processo di sviluppo

economico. In questo modo il processo di accumulazione delle risorse produttive si traduce innanzi tutto in un processo di promozione e di sviluppo delle energie e dei talenti umani in modo che coincida nello sviluppo della persona l'essere soggetto di lavoro e di vita economica e nel tempo stesso, l'essere soggetto di vita sociale e culturale.

Ciò vale particolarmente per economie, come la nostra, per le quali non si dispongono adeguate risorse materiali, vale altresì per una corretta comprensione del momento relativo alla cosiddetta « terziarizzazione », in conformità evidente alle più qualificanti norme-principio del nostro testo costituzionale già richiamate.

Inoltre, ciò consente di cogliere e coordinare le interrelazioni che non possono non esistere tra produzione e servizi in un quadro di vita economica dinamica e progressiva, autentica espressione della « personalità umana » intesa come a servizio dell'uomo. Perciò la dignità umana (articolo 41 della Costituzione) si afferma – e già lo si è visto – come misura del riconoscimento, e quindi della giustificazione della libertà di iniziativa economica, esprimendosi in una concreta dimensione normativa.

7) È evidente quindi come questo tipo di formazione professionale costituisce il fattore dinamizzante delle politiche del lavoro capaci di incidere sulla stessa domanda di lavoro concorrendo a determinarla in tutti i suoi aspetti, sia dal punto di vista della distribuzione territoriale, sia sul piano tecnologico, organizzativo e gestionale.

Per questo la formazione professionale non può essere disgiunta dalla programmazione e da una « gestione sociale » intesa in senso ampio e comprensivo. In particolare la « contrattualità » tra le parti sociali è riscattata da un momento episodico ed intermittente con incerti e spesso oscillanti disegni programmatici e culturali, e si trasforma quindi in fatto permanente che coinvolge, senza inaccettabili « integrazioni » al sistema e in modo stabile e progressivo, tutte le parti sociali interessate nella costruzione di prospettive a medio e lungo termine, in vista delle quali operare, in modo progressivo e in collegamento dialettico con i livelli politici, le trasformazioni dell'assetto produttivo di beni e di servizi e della organizzazione del lavoro, realizzando quella prevalenza del momento-lavoro, come essenziale interesse dei giovani e dei lavoratori voluto dall'articolo 4 della Costituzione.

In questo quadro assumono importanza essenziale gli organi nazionali per il sistema di formazione professionale, che rappresenta il primo esperimento di un sistema di rapporti politici e sociali permanenti e interrelati e interagenti, nella prospettiva di un continuo divenire democratico.

Si può affermare, in conclusione, che da questi intendimenti normativi emerge un concetto di professionalità ampio e articolato in un quadro pluralistico e di autonomia regionale.

Tale concetto comporta il superamento dell'attività lavorativa concepita come « mansione », nel concetto di « ruolo » e di « mobilità professionale », intesi come capacità di operare in quanto soggetti in un contesto sempre più complessificato e dinamico di interrelazioni tecnologiche, economiche e sociali, in quanto partecipi alla realizzazione di progetti tecnologico-produttivi e sociali.

La professionalità quindi si attua come espressione culturale specifica e come momento di collegamento del lavoro con i valori politici economici e sociali.

8) Il presente disegno di legge appare articolato secondo cinque Titoli che ne esprimono le caratteristiche fondamentali e l'operatività normativa.

Il titolo I è dedicato alla definizione dei princìpi informatori della formazione professionale.

Gli articoli relativi costituiscono un costante punto di riferimento e di verifica per l'intera materia nel suo concreto sviluppo progettuale, programmatorio e pianificatore, attuativo, in vista della piena realizzazione del dettato costituzionale in corrispondenza con le fondamentali esigenze comprese e connesse con una adeguata concezione culturale e politica della formazione professionale nella prospettiva di sviluppo della nostra società.

Gli articoli compresi sotto il titolo II, definiscono le componenti essenziali della funzione di indirizzo di coordinamento che spetta allo Stato affinché la formazione professionale possa conseguire quella operatività propria di una società che nel livello nazionale aperto all'interscambio internazionale trova un fondamentale punto di riferimento per garantire il soddisfacimento di quelle esigenze emergenti dagli ambiti regionali e locali.

Considerata la estrema mobilità degli obiettivi formativi si è affidato ad un complesso di organi nazionali (costituito dal Comitato dei Ministri per la formazione professionale, da una Commissione costituita dagli assessori regionali competenti per la materia, da una Commissione per la gestione sociale della formazione professionale) di definire i punti di riferimento essenziali per la strutturazione e la efficacia operativa del sistema formativo in corrispondenza con il reale divenire delle esigenze del mondo del lavoro e della produzione di beni e di servizi. Ciò, sia sul piano relativo agli aspetti progettuali dell'attività formativa, sia su quello – corrispondente – della programmazione e pianificazione delle attività di formazione professionale.

Ogni cosa in connessione dialettica e contestuale con la definizione degli interventi in materia economica, di riassetto produttivo, di organizzazione del lavoro.

In altri termini, ci si propone di corredare il soddisfacimento relativo della domanda di inserimento o di reinserimento nelle attività lavorative, e di mobilità professionale in un quadro di evoluzione economica e tecnologica.

Parimenti, si è inteso superare la frammentarietà degli interventi e delle iniziative in materia creando strutture capaci di sintesi e di coordinamento e tali da conferire ai processi formativi la funzione di fattore di sviluppo.

Inoltre, vengono stabilite ulteriori competenze sociali intese a collegare il sistema formativo nazionale con ambiti internazionali e comunitari, a risolvere problemi formativi che per le loro esigenze o per il loro carattere sovraregionale difficilmente potrebbero essere risolti con la sola iniziativa regionale.

Infine, vengono identificate come coerenti con la funzione d'indirizzo e di coordinamento i provvedimenti legislativi attinenti all'interscambio tra Centri di formazione e aziende, la riforma dell'apprendistato, la circolarità tra il sistema scolastico e quello di formazione professionale.

Gli articoli compresi con titolo III, definiscono la potestà legislativa ed amministrativa delle Regioni in corrispondenza da un lato con funzione di indirizzo e coordinamento di cui al titolo precedente, e dall'altro alle esigenze emergenti dalla Comunità regionale.

I due articoli, di cui al titolo IV, stabiliscono il sistema di finanziamento del settore in coerenza con quanto stabilito negli articoli precedenti in materia di programmazione delle attività di formazione professionale.

Al titolo V, infine, viene fissata la norma transitoria riferita alla legislazione vigente in materia.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

FINALITÀ, NATURA, OBIETTIVI E PRINCIPI INFORMATORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 1.

(*Oggetto della legge*).

La presente legge, per l'attuazione dell'articolo 35 della Costituzione, determina le funzioni di coordinamento e di indirizzo esercitate dallo Stato, e stabilisce i princìpi fondamentali ai quali dovrà adeguarsi la legislazione regionale nelle materie di competenza propria o delegata attinenti alla formazione professionale.

ART. 2.

(*Funzione della professionalità*).

La professionalità rappresenta uno specifico fattore di libertà e di uguaglianza per la partecipazione dei lavoratori alla organizzazione politica, economica, sociale e per l'adempimento dei corrispondenti doveri di solidarietà.

La professionalità contribuisce allo sviluppo economico nel quadro di politiche attive del lavoro, basate sulla valorizzazione delle risorse umane per la realizzazione della piena occupazione e per la corrispondente trasformazione dell'assetto produttivo di beni e di servizi e della organizzazione del lavoro.

ART. 3.

(*Natura ed obiettivi della formazione professionale*).

L'attività di formazione professionale è libera, nell'ambito della sua funzione di utilità generale e di pubblico interesse.

La formazione professionale è costituita dal complesso specifico ed organico di interventi e di attività, intesi a rendere effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo della personalità mediante l'acquisizione e l'esercizio delle capacità critiche progettuali operative, connesse con la libera scelta ed

il libero svolgimento di una attività professionale o di una funzione, che concorra al progresso materiale e spirituale della società.

Essa, in correlazione con gli obiettivi della programmazione economico-sociale attuata sul piano nazionale e su quello regionale, ha lo scopo di:

a) introdurre i giovani nelle attività lavorative;

b) reinserire i lavoratori coinvolti nei processi di ristrutturazione produttiva e di trasformazione economica;

c) assicurare la mobilità professionale in correlazione con la evoluzione tecnologica e sociale.

ART. 4.

(*Diritto alla formazione professionale*).

Il diritto alla formazione professionale è reso effettivo mediante indennità, provvidenze agevolazioni stabilite dallo Stato e dalle Regioni nell'ambito delle rispettive competenze.

ART. 5.

(*La formazione professionale come sistema formativo nazionale*).

La formazione professionale costituisce un sistema formativo nazionale interrelato sul piano europeo.

Detto sistema è:

— *organico* in quanto interessa tutti i settori, livelli e gradi di attività lavorativa e ogni forma di lavoro dipendente e autonomo, nonché le libere attività professionali correlandone le esigenze formative in un quadro culturalmente unitario nella diversità dei ruoli e delle funzioni ai fini dell'interscambio e della mobilità professionali;

— *modulare* in quanto articolato secondo unità formative in corrispondenza delle esigenze differenziate dell'utente;

— *progettuale* in quanto assume la formazione professionale come specifico strumento di formazione globale attiva, incentrata nella preparazione allo svolgimento di un ruolo professionale concepito come capacità di esplicare le funzioni lavorative, avvalendosi delle interdipendenze e correlazioni tra i vari fattori tecnologici, economici. sociali. culturali connessi con il

fatto produttivo di beni e di servizi, al fine della partecipazione alla realizzazione di progetti produttivi e sociali;

— *programmato* in quanto finalizzato alla piena valorizzazione di tutte le risorse umane in connessione dialettica e contestuale con la programmazione economica e l'evoluzione tecnologica e sociale;

— *pluralistico* in quanto inteso a valorizzare, utilizzandoli, tutti gli apporti possibili secondo il loro proprio modo di manifestarsi e di operare nelle rispettive originalità quale condizione di maggiore creatività per ognuno e di sviluppo della vita democratica.

Detto sistema mira a consentire la formazione professionale ricorrente lungo l'intero arco della vita e si collega con il sistema scolastico in modo da consentire la circolarità tra i due sistemi in un quadro di educazione permanente. Esso assicura la rieducazione e l'avviamento professionale degli inabili, dei minorati e degli handicappati in genere.

ART. 6.

(*Gestione sociale della formazione professionale*).

Lo Stato e le Regioni devono coinvolgere e responsabilizzare tutte le parti sociali interessate circa gli obiettivi e i risultati della formazione professionale in modo da assicurarne il collegamento con il mondo del lavoro, con la scuola ed il territorio.

TITOLO II

FUNZIONI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA FORMATIVO

ART. 7.

(*Compiti dello Stato in ordine all'attività di progettazione formativa*).

Spetta allo Stato :

1) definire il sistema formativo modulare per fasce di qualifiche e settori di attività per il raggiungimento dei livelli fondamentali di qualifica, precisando i criteri di accesso ai vari livelli nonché quelli di mobilità all'interno del sistema stesso:

2) assicurare una adeguata flessibilità del sistema in connessione con l'evolversi dei ruoli professionali e delle tecnologie produttive;

3) garantire che il sistema consenta e agevoli la mobilità professionale all'interno di ogni livello lavorativo, tra i livelli di uno stesso settore e tra settori lavorativi diversi;

4) garantire che in un quadro unitario di indirizzi e di traguardi finali, si sviluppino — in condizioni di parità istituzionale normativa ed economica – tutte le iniziative idonee a consentire gli obiettivi della formazione professionale nel rispetto del pluralismo culturale didattico e gestionale.

In tale senso lo Stato in primo luogo definisce i criteri generali relativi alla:

a) individuazione degli ambiti e dei settori della formazione professionale sia in campo nazionale che comunitario;

b) definizione dei livelli di accesso al sistema di formazione e dei requisiti necessari per accedere a ciascun livello specificandoli a seconda che attengano all'inserimento dell'allievo nel sistema formativo, ovvero all'attività di qualificazione e di riqualificazione, ovvero ancora all'attività di specializzazione o di perfezionamento e aggiornamento;

c) determinazione dei requisiti essenziali connessi a ciascun ruolo, considerato nei suoi aspetti tecnologici, economici, sociali e culturali espressi in obiettivi operativo-comportamentali validi sul piano nazionale e unitario.

ART. 8.

(*Compiti dello Stato in ordine alle attività di programmazione della formazione professionale*).

Spetta allo Stato:

A) definire le linee direttrici generali di programmazione della formazione professionale; articolata per settori e per livelli formativi;

B) coordinare i piani regionali pluriennali di formazione professionale;

C) predisporre piani pluriennali e annuali relativi alle esigenze formative della pubblica amministrazione statale e degli enti pubblici nazionali;

D) predisporre il piano annuale dei finanziamenti relativi alle attività di cui ai precedenti commi;

In ogni caso la determinazione dei fabbisogni di formazione professionale, omogenea con la progettazione formativa di cui all'articolo 6, deve corrispondere con:

a) la programmazione socio-economica congiunturale e strutturale del Paese;

b) lo sviluppo e le prospettive della mobilità professionale sia in senso orizzontale che in senso verticale;

c) il sistema di interrelazione e di equilibrio dinamico tra la domanda e l'offerta di lavoro, anche a livello comunitario.

ART. 9.

(*Organi nazionali del sistema di formazione professionale*).

Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di formazione professionale è istituito il Comitato dei Ministri per la formazione professionale, composto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che lo presiede, dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del tesoro.

Il Comitato dei Ministri:

a) elabora i criteri generali di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 7;

b) fissa le linee direttrici dello sviluppo a medio e lungo termine delle attività di formazione professionale;

c) coordina i piani regionali pluriennali di formazione professionale;

d) determina i piani pluriennali e annuali delle esigenze formative della pubblica amministrazione statale e degli enti pubblici nazionali;

e) elabora il piano annuale dei finanziamenti relativi alle attività di formazione professionale;

f) approva piani straordinari di intervento per particolari esigenze non prevedibili nei piani ordinari annuali, determinandone i relativi finanziamenti;

g) redige annualmente una relazione sullo stato e sulle prospettive della formazione professionale, e lo trasmette al Parlamento:

h) stabilisce lo schema di convenzione-tipo da adottare per l'affidamento dei corsi da parte delle Regioni ai Centri di formazione professionale non direttamente gestiti.

I provvedimenti di cui alle lettere *a*) e *b*) sono presi d'intesa con una Commissione costituita dagli assessori regionali competenti per la materia.

Sulle proposte nelle materie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), il Comitato dei Ministri richiede obbligatoriamente parere ad una Commissione per la gestione sociale della formazione professionale, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale composta da:

— tre rappresentanti degli imprenditori privati;

— tre rappresentanti degli imprenditori pubblici, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria;

— nove rappresentanti delle Federazioni nazionali dei sindacati;

— un rappresentante per ciascun ordine professionale riconosciuto dallo Stato;

— due rappresentanti dei commercianti designati dalle organizzazioni di categoria di rilevanza nazionale;

— due rappresentanti degli artigiani designati dalle organizzazioni di categoria di rilevanza nazionale;

— un rappresentante degli imprenditori agricoli;

— un rappresentante degli imprenditori turistici;

— due rappresentanti dei coltivatori diretti;

— un rappresentante dei lavoratori agricoli subordinati;

— un rappresentante per ciascun ente o associazione nazionale operante nel settore della formazione professionale;

— un rappresentante dell'ISFOL;

— un rappresentante per ciascuna facoltà universitaria.

La Commissione, per l'espletamento delle sue funzioni e l'approfondimento dei temi di sua competenza, si articola in sottocommissioni.

La Commissione degli Assessori regionali, la Commissione per la gestione sociale della formazione professionale, hanno di-

ritto di proposta su tutte le materie indicate nel presente articolo.

Il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture operative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; potrà altresì avvalersi della collaborazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e di enti ed organismi di ricerca.

ART. 10.

(*Norme di attuazione per gli organi nazionali del sistema di formazione professionale*).

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del bilancio e programmazione economica e del tesoro, saranno emanate norme relative:

a) alle modalità di designazione dei componenti della Commissione per la gestione sociale della formazione professionale e alla durata dell'incarico;

b) alla regolamentazione dell'attività ed al funzionamento della Commissione;

c) alla forma degli atti necessari per rendere operative le decisioni del comitato dei Ministri per la formazione professionale.

ART. 11.

(*Ulteriori competenze statali*).

Sempre al fine di assicurare la funzione statale di indirizzo e di coordinamento della formazione professionale restano di competenza o vengono attribuite al Ministero del lavoro le seguenti funzioni:

a) disciplina dell'ordinamento delle qualifiche e della loro attribuzione ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro;

b) proposte di provvedimenti legislativi intesi a conferire valore nazionale agli attestati conseguiti dagli allievi al termine di ogni ciclo formativo;

c) cura e coordinamento dei rapporti di qualunque natura con il Fondo sociale europeo e con le autorità e organizzazioni estere operanti in materia di formazione professionale, ivi compresi il finanziamento di iniziative e le convenzioni di carattere comunitario:

d) cura del collegamento con le Regioni con particolare riguardo alla reciproca informazione e documentazione;

e) promozione, attuazione e coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di documentazione e di rilevazione statistica sulla formazione professionale e sul mercato del lavoro in Italia e all'estero;

f) promozione e finanziamento di attività di ricerca e di sperimentazione formativa attinenti ai compiti di progettazione formativa, avvalendosi degli enti legittimati a svolgere attività di formazione professionale;

g) gestione del Fondo per la formazione professionale ai sensi dell'articolo 33 della presente legge;

h) predisposizione, assistenza tecnica e finanziamento, d'intesa con le Regioni interessate, dei progetti speciali di formazione professionale di interesse interregionale e nazionale;

i) vigilanza sull'applicazione delle norme relative al rapporto giuridico dell'apprendistato;

l) finanziamento delle attività e delle strutture promozionali degli enti a carattere nazionale o interregionale, giuridicamente riconosciuti, operanti nel campo della formazione professionale.

Riconferma la competenza del Ministero degli esteri in materia di programmazione, pianificazione e finanziamento delle attività formative per i lavoratori italiani all'estero.

Il Ministero del lavoro svolge altresì, d'intesa con le Regioni interessate, i seguenti compiti in materia di formazione professionale:

a) predisposizione, assistenza tecnica e finanziamento delle iniziative di qualificazione e riqualificazione professionale quando sopravvengano ipotesi di rilevante riconversione, riorganizzazione o cessazione di aziende, nonché di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali.

In tal caso le proposte sono formulate dagli uffici provinciali del lavoro e il 50 per cento del finanziamento di tali iniziative è posto a carico della Cassa integrazione e guadagni;

b) predisposizione, assistenza tecnica, finanziamento di iniziative di formazione professionale destinate ad attività artistiche

o di alta specializzazione o comunque per qualifiche il cui mercato del lavoro sia di dimensione sovraregionale e loro attuazione avvalendosi di enti a ciò legittimati;

c) programmazione, assistenza tecnica e finanziamento delle iniziative per la formazione all'esercizio delle libere professioni, prese dalle Università e degli ordini professionali, d'intesa fra loro;

d) istituzione e finanziamento di attività volte alla formazione ed all'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale, aventi carattere complementare rispetto a quelle attuate dalle regioni o realizzate al fine di rispettare le esigenze di unitarietà degli enti gestori a carattere nazionale ed interregionale.

Il Ministero del lavoro svolge i compiti di cui al presente articolo tramite i propri uffici centrali e periferici e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale (ISFOL), in collaborazione con gli organi centrali e periferici degli altri Ministeri interessati.

Il Ministero del lavoro, attraverso gli Uffici regionali del lavoro e della Massima Occupazione, effettua due volte all'anno rilevazioni sistematiche sulle prospettive di occupazione a breve termine e sui fabbisogni occupazionali per comprensori, settori produttivi a livelli di professionalità. Le pubbliche amministrazioni, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e le imprese sono tenute a fornire ai competenti Uffici del lavoro le informazioni richieste.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le Regioni, e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro a carattere nazionale maggiormente rappresentative, con proprio decreto predispone le modalità tecniche delle rilevazioni in conformità agli accordi comunitari sui servizi del lavoro.

ART. 12.

(*Interscambio centri-azienda*).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate norme intese a promuovere e regolamentare l'intervento delle aziende nell'attività di formazione professionale, attraverso specifici istituti di alternanza tra centri di formazione ed aziende.

ART. 13.

(*Riforma dell'apprendistato*).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate norme per la riforma del rapporto giuridico di apprendistato, per adeguarlo ai princìpi generali delle presenti norme in materia di modularità formativa, di conseguimento della qualifica e valore degli attestati, di congedo, di formazione.

ART. 14.

(*Collegamento tra formazione professionale e collocamento*).

Nel quadro della presente legge, la riforma del collocamento, dovrà altresì prevedere di adattare le strutture ai seguenti obiettivi:

a) a livello centrale: la definizione delle classificazioni del mercato del lavoro e della struttura occupazionale deve essere resa congruente con i criteri secondo quanto stabilito dagli articoli 3 e 5 della presente legge circa la progettazione formativa, affinché si realizzi una facile adattabilità della domanda e dell'offerta di lavoro, nel progressivo perseguimento della finalità della professionalizzazione dei lavoratori, espresse nell'articolo 1 della presente legge;

b) a livello periferico: le strutture del collocamento devono operare in stretto rapporto, definito da norme nazionali d'intesa con le Regioni, con le strutture operative della formazione professionale per la gestione della mobilità professionale;

c) a tutti i livelli: le strutture del collocamento contribuiscono alla determinazione dei fabbisogni di formazione professionale da inserire nei vari piani della formazione professionale stessa, con opportuni criteri di classificazione, relativi anche alla scolarità.

ART. 15.

(*Criteri di rientro nel sistema scolastico degli allievi dei corsi di formazione professionale*).

Il Comitato dei Ministri previsto nella presente norma, disciplina i criteri in base ai quali è consentito il rientro degli al-

lievi e dei lavoratori nei corsi di formazione professionale nel sistema scolastico, tenendo conto della parità di livelli formativi tra i due sistemi e dell'esperienza lavorativa; delle opportunità di individuare momenti didattici integrativi per coloro che passano dall'uno all'altro sistema.

TITOLO III

POTESTÀ DELLE REGIONI

CAPO I

PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE RELATIVE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE.

ART. 16.

(*Competenze delle Regioni in ordine alla formazione professionale*).

Spetta alle Regioni, tenendo conto dei criteri indicati nell'articolo 6 di adeguare alle esigenze regionali i profili professionali e tipici per ciascun settore e livello di attività di formazione del territorio. Spetta altresì alla Regione disciplinare le modalità di definizione di interventi formativi specifici per aree subregionali dalla Regione stessa individuate e organizzate.

Nella definizione delle modalità di progettazione di interventi formativi specifici nelle aree subregionali, la Regione deve altresì definire le caratteristiche dell'attività di progettazione, garantendo la partecipazione ad essa dei Centri operanti nell'area medesima.

ART. 17.

(*Competenze delle Regioni nell'attività di programmazione e pianificazione della formazione professionale*).

La regione attenendosi ai princìpi di cui ai precedenti articoli provvede a disciplinare con proprie leggi la programmazione, l'attuazione, il riconoscimento e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale, compreso quanto attiene le sedi e le attrezzature necessarie per rendere effettivo il diritto alla formazione professionale.

In particolare spetta alla Regione provvedere a:

a) elaborare piani pluriennali e annuali regionali per la formazione professionale, articolati per settore e per livelli, nell'ambito delle direttrici definite dall'articolo 8;

b) elaborare i piani pluriennali e annuali per le esigenze formative del personale regionale e degli enti locali;

c) elaborare il piano annuale dei finanziamenti regionali relativi al complesso delle attività di formazione professionale. Nel corso dell'anno potranno essere predisposti programmi e piani suppletivi;

d) assicurare la tutela e la vigilanza tecnica e amministrativa sulle attività degli enti e delle istituzioni finanziati o riconosciuti idonei o comunque operanti nella Regione in materia di formazione professionale;

e) regolamentare e svolgere le funzioni relative all'autorizzazione e alla vigilanza sulle attività libere di formazione professionale e l'erogazione di contributi a favore delle stesse.

ART. 18.

(Gestione sociale per la progettazione e programmazione della formazione professionale).

La Regione stabilisce forme adeguate di coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, di associazioni culturali con finalita formative, degli ordini professionali, delle università per quanto attiene la progettazione e programmazione formativa a livello regionale e comprensoriale.

CAPO II

ATTUAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.

ART. 19.

(Centri di formazione professionale).

L'unità attuativa e organica di base della formazione professionale è costituita dal Centro di formazione professionale (CFP), come espressione istituzionale; senza scopo di lucro di enti locali o di enti ed asso-

ciazioni promotrici di servizio di formazione professionale a carattere nazionale o locale.

Il Centro è il complesso di operatori e di strutture che consente la gestione, l'organizzazione pedagogico-didattica e la realizzazione dello svolgimento dell'attività di formazione professionale, incentrata sulla mobilità professionale orizzontale e verticale nell'ambito rispettivamente di almeno un settore e di un livello di attività lavorativo-produttiva di beni o di servizi.

Un Centro deve garantire una corretta pianificazione nello sviluppo delle strutture, nella progettazione di una didattica fondata sul concetto di ruolo professionale. nello sviluppo professionale dei docenti secondo i criteri di interdisciplinarità e di sperimentazione.

Ogni Centro può articolarsi in sezioni operative per lo svolgimento di corsi.

ART. 20.

(*Partecipazione e gestione sociale presso i centri*).

Nell'ambito del Centro di formazione professionale deve essere garantita la partecipazione dei docenti, degli allievi e delle famiglie ai vari momenti della pianificazione indicati dall'articolo precedente.

Le forze sociali devono essere coinvolte nella verifica dei piani e dei risultati formativi relativi all'attività dei centri.

In ogni caso deve essere salvaguardata l'iniziativa e la responsabilità gestionale. pedagogica e didattica degli enti gestori.

ART. 21.

(*Istituzione dei centri di formazione professionale*).

La possibilità di istituire Centri e di ottenerne il riconoscimento è garantita agli enti pubblici e agli enti dotati di personalità giuridica e senza scopo di lucro, a condizione che i centri stessi siano rispondenti alle disposizioni legislative regionali in materia di idoneità.

ART. 22.

(*Determinazione dei criteri di idoneità per l'istituzione e l'attività dei centri di formazione professionale*).

Spetta alle Regioni stabilire i criteri generali e i requisiti necessari affinché i Cen-

tri di formazione professionale siano dichiarati idonei.

Spetta altresì alle Regioni riconoscere l'idoneità dei singoli Centri secondo modalità e procedure da stabilire con legge regionale.

In ogni caso i criteri e i requisiti per la dichiarazione di idoneità non potranno concernere altro che le strutture dei Centri e l'attività di docenza da essi assicurata.

Le Regioni dovranno anche assicurare che i nuovi Centri dotati dei requisiti necessari, possano ottenere la dichiarazione di idoneità entro un periodo determinato dal momento della richiesta.

ART. 23.

(*Disciplina dei finanziamenti pubblici ai Centri di formazione professionale*).

Spetta alle Regioni disciplinare, nell'ambito delle norme generali eventualmente stabilite nei piani e nelle leggi statali di finanziamento, le modalità di erogazione dei finanziamenti ai Centri. L'erogazione dovrà comunque essere disciplinata tenendo conto dei seguenti princìpi:

a) i finanziamenti pubblici dovranno essere erogati per le attività svolte dai Centri in attuazione dei piani regionali;

b) contributi speciali dovranno essere erogati per attività sperimentali di carattere promozionale approvate dalla regione, e per la ristrutturazione o riconversione dei Centri esistenti;

c) contributi speciali possono essere previsti per favorire l'istituzione dei Centri alla formazione dei quali provvedano o partecipino, in forma associata, operatori nel settore della formazione professionale.

Particolare valore, culturale e formativo, deve infatti essere riconosciuto ai Centri costituiti come risultati di esperienze dirette e originali di aggregazione sociale e popolare.

Per l'espletamento delle funzioni di formazione professionale finanziate in modo permanente dalla Regione, è prevista una convenzione disciplinata dalla Regione stessa, sulla base dello schema di convenzione tipo predisposto dal Comitato dei ministri.

La Regione eroga altresì contributi per la ristrutturazione e riconversione dei cen-

tri approvati e finanziati e, inoltre per l'acquisto dei macchinari, attrezzature e mezzi didattici, per la manutenzione degli immobili o per l'ampliamento e riammodernamento dei locali.

ART. 24.

(*Formazione professionale in sede aziendale*).

La Regione autorizzerà, quando particolari esigenze lo richiedano, l'espletamento dei corsi di formazione in sede aziendale fissandone i limiti, i criteri di attuazione e le modalità nel rispetto degli obiettivi generali fissati dalle presenti norme.

L'attività di formazione professionale in aziende deve avvalersi della collaborazione dei Centri di formazione professionale riconosciuti idonei.

Le attività di formazione organizzate dalle aziende possono ottenere i medesimi riconoscimenti e le sovvenzioni previste per le attività analoghe promosse o autorizzate dalla Regione, purché le predette attività siano programmate e realizzate nel rispetto delle presenti norme e di quelle regionali in materia di formazione professionale.

L'attività di formazione professionale viene concordata con le rappresentanze dell'azienda in merito:

a) alla determinazione degli obiettivi e delle disposizioni in cui è organizzata la formazione;

b) ai criteri che debbono presiedere all'avviamento degli aspiranti alle attività di formazione nel caso di riqualificazione e promozione di lavoratori delle aziende;

c) ai problemi connessi con l'impiego dei lavoratori al termine della formazione.

CAPO III

DIRITTO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE.

ART. 25.

(*Agevolazioni, provvidenze, indennità per i lavoratori e i giovani per l'utilizzo degli strumenti di formazione professionale*).

In attuazione dei princìpi della presente legge la Regione predispone e disciplina, a favore di chi partecipa ai corsi di forma-

zione professionale, un complesso di agevolazioni e provvidenza, quali mezzi di trasporto, mense, biblioteche ecc., al fine di garantire il diritto allo studio, tenuto conto che:

— la frequenza ai corsi di formazione professionale è equiparata a quella dei corsi scolastici ai fini del servizio militare e di leva, dell'utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasporto, nonché ad ogni altro effetto di carattere fiscale e previdenziale;

— ai lavoratori iscritti o frequentanti i corsi di formazione professionale comunque riconosciuto dalla Regione spettano le ore lavorative retribuite per il diritto allo studio nella misura e con le modalità stabilite dai contratti collettivi;

— le agevolazioni previste dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per i lavoratori studenti, sono estese a tutti gli iscritti e frequentanti i corsi di formazione professionale comunque riconosciuti dalla Regione;

— agli allievi spettano altresì le assicurazioni sociali obbligatorie previste dalle disposizioni vigenti a favore dei lavoratori occupati nella posizione iniziale della qualifica per il cui conseguimento i corsi sono frequentati, sempre che già non ne godano.

Coloro che frequentano i corsi di formazione professionale hanno diritto a una indennità di frequenza in assenza o in sospensione dei redditi di lavoro.

La Regione provvederà a disciplinare tale diritto, in base a quanto stabilito in proposito dalle direttive del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 9 della presente legge.

ART. 26.

(*Attività di orientamento professionale e di assistenza psico-medica-pedagogica*).

L'attività di formazione professionale deve essere preceduta e affiancata da idonea attività di orientamento professionale e di assistenza psico-medico-pedagogica.

La Regione ne disciplinerà le modalità e determinerà i mezzi per l'attuazione di tale norma servendosi, di preferenza, di

strutture già sperimentate, ferma restando la facoltà degli enti di scegliere le équipes psico-medico-pedagogiche.

CAPO IV

IL PERSONALE DOCENTE.

ART. 27.

(*Competenze delle regioni nel determinare i requisiti e lo stato giuridico del personale docente*).

Spetta alla Regione, nell'esercizio delle sue competenze, determinare i requisiti di base per l'idoneità del personale docente.

Detti requisiti devono essere determinati tenuto conto di quanto stabilito in proposito a norma dell'articolo 7 relativo alla progettazione formativa e delle caratteristiche costitutive dei Centri, previste dall'articolo 19.

La legge regionale nel definire i requisiti di base per l'idoneità del personale docente deve comunque rispettare le congruenze fra lo stato giuridico dei docenti e la natura giuridica dei Centri presso i quali prestano servizio.

L'assunzione del personale spetta agli enti gestori previo accertamento dei requisiti di idoneità integrativi ai fini di una verifica di compatibilità con la propria organizzazione pedagogica e didattica e con la proposta formativa da essi espressa.

ART. 28.

(*La formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti*).

Spetta alla Regione, d'intesa con gli enti gestori dei Centri di formazione professionale, promuovere, finanziare e attuare, avvalendosi di enti a ciò legittimati, la formazione e l'aggiornamento del personale impegnato nelle attività formative dipendenti da enti a carattere regionale o locale.

La formazione e l'aggiornamento dei docenti devono mirare a garantire la capacità di provvedere alla docenza e alla animazione dei corsi, alla progettazione delle

strutture didattiche, alla progettazione di software didattici corrispondenti ai vari livelli rispetto ai quali si svolge la formazione professionale.

Spetta altresì alla Regione disciplinare, finanziare e controllare le attività integrative di formazione e di aggiornamento proposte dagli enti gestori d'intesa con i propri docenti al fine di perseguire una più efficace ed omogenea azione formativa di gruppo basata sul lavoro interdisciplinare e sulla sperimentazione.

CAPO V

NORMATIVA RELATIVA AGLI ALLIEVI.

ART. 29.

(*Attestati di qualifica*).

Agli allievi che superano le prove finali, la cui modalità e i cui livelli saranno fissati dal Comitato dei Ministri nell'ambito delle proprie competenze, viene rilasciato un attestato di qualifica valido agli effetti contrattuali per il trattamento normativo e retributivo.

Il riconoscimento degli effetti dell'attestato, da parte del datore di lavoro, deve avvenire entro un periodo massimo di tre mesi dalla data di assunzione dell'allievo in possesso della qualifica richiesta.

ART. 30.

(*Diritto di accesso ai pubblici concorsi*).

Gli attestati di qualifica costituiscono titolo idoneo all'accesso a pubblici concorsi, secondo apposita regolamentazione da stabilirsi a livello nazionale, da parte del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 9.

ART. 31.

(*Utilizzo delle strutture scolastiche per i corsi di formazione professionale*).

La Regione può stipulare apposite convenzioni al fine di assicurare ai Centri di formazione professionale l'utilizzazione delle necessarie strutture di pertinenza del sistema scolastico statale.

TITOLO IV

NORME RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 32.

(Fondo per la formazione professionale dei lavoratori).

È istituito presso il Ministero del lavoro il « Fondo per la formazione professionale dei lavoratori », in sostituzione del FAPL (Fondo addestramento professionale lavoratori) di cui all'articolo 62, lettera *b*) della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fondo per la formazione professionale dei lavoratori, le cui modalità di funzionamento e di finanziamento verranno disciplinate con apposito decreto dal Comitato ministeriale, di cui all'articolo 9, entro sei mesi dall'emanazione della presente legge, è alimentato:

a) dal bilancio dello Stato in relazione all'applicazione di un parametro ragguagliato al monte salari da stabilirsi su proposta del Comitato ministeriale di cui all'articolo 9;

b) dal contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro;

c) dalla Cassa integrazioni e guadagni;

d) da contributi del Fondo Sociale Europeo e da altre organizzazioni comunitarie e da erogazioni eventualmente effettuate da privati, Enti, Associazioni o da organismi o da amministrazioni di qualsiasi natura.

ART. 33.

(Erogazione dei fondi per la formazione professionale).

Sul fondo per la formazione professionale il Ministero del lavoro provvede con apposito decreto al finanziamento per la spesa relativa:

a) al finanziamento, da parte dello Stato, dei progetti speciali a carattere promozionale o di interesse interregionale, di cui agli articoli 8, 14 delle iniziative di formazione e aggiornamento del personale

delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali, nonché al funzionamento del Comitato nazionale per la formazione professionale di cui agli articoli 11, 12 e 14;

b) all'attuazione delle iniziative di formazione e di orientamento professionale dei piani regionali, ivi compreso il finanziamento di strutture formative e di acquisto attrezzature, nonché di assistenza sociale, di attività sperimentali e di carattere promozionale, di cui agli articoli 9, 19, 23, 24, 25, 28, 31;

c) alla corresponsione delle indennità sostitutive del salario a lavoratori che fruiscano di congedi di formazione non retribuiti, agli allievi dei corsi che non fruiscono di redditi di lavoro, a lavoratori che frequentino corsi di riconversione professionale;

d) alla corresponsione delle retribuzioni per il personale della formazione professionale che frequenti corsi di formazione ed aggiornamento.

TITOLO V

NORMA TRANSITORIA

ART. 34.

Allo scadere di un anno dalla pubblicazione della presente legge, sono abrogate le norme e le disposizioni con essa contrastanti.